



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**Dipartimento per la Programmazione
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII**

n. 103

Prot. n.

Roma,

- VISTO** l'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59, contenente la delega al Governo in materia di autonomia scolastica;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, che disciplina il sistema dei controlli nelle Amministrazioni pubbliche, e in particolare il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il D.M. 1° febbraio 2001, n.44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** l'art.1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n.296, secondo cui il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici;
- VISTO** l'art.1, comma 617, della citata legge n. 296/2006, secondo cui i revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri;

VISTA la Direttiva n. 102 del 30 dicembre 2010 emanata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attività istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali e di indirizzo dell'attività degli stessi;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che all'art.6 comma 20 lettera a) stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni scolastiche;

VISTA la riorganizzazione degli ambiti scolastici effettuata dagli UU.SS.RR. nell'ambito della regione di propria competenza secondo le indicazioni del citato decreto-legge n.95/2012;

RITENUTO che a seguito della soppressione degli ambiti si debba rivedere su tutto il territorio nazionale la nomina dei revisori dei conti al fine di redistribuire gli incarichi secondo il numero degli ambiti a livello regionale;

RITENUTO, pertanto di dover procedere in data 31/12/2012 alla decadenza dei revisori dei conti già precedentemente nominati;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**Dipartimento per la Programmazione
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio VII**

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2015, ai nominativi di cui all'unito elenco è conferito l'incarico di revisori dei conti presso l'Ambito Territoriale Scolastico a fianco di ciascuno indicato, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 2

L'Istituto capofila provvederà alla liquidazione del compenso e al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli stessi, secondo le norme in vigore.

Roma, 28 dicembre 2012

IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO